

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL**  
**"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"**  
**ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI**  
**RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297**  
Aggiornamento xx ottobre 2008

## Informazioni sulla Banca



Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa: P.zza San Carlo 156 - 10121 Torino - Codice A.B.I. 3069.2 Capitale Sociale 6.646.547.922,56 - Riserve 39.044.336.185,30 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. - Sito Internet: [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

## Caratteristiche e Rischi tipici

Il servizio qui pubblicizzato è quello, disciplinato dalla Convenzione il cui schema è allegato alla deliberazione del CIPE n. 76/2005 del 15 luglio 2005 ("Modalità di funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361"), che attiene alla gestione di operazioni di finanziamento ai sensi della legge citata, composte da un finanziamento agevolato (al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,50% annuo) concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel seguito CDP) e da un finanziamento bancario ordinario (e da un eventuale finanziamento bancario integrativo) concesso da banche (i Soggetti Finanziatori).

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo, costituisce il "Finanziamento".

Il servizio che Intesa Sanpaolo è chiamato a svolgere in qualità di Soggetto Agente consiste nella stipula del Contratto (unico per l'intero Finanziamento), nelle erogazioni, nell'incasso delle rate, nel contenzioso e nel recupero insoluti.

Il servizio pertanto comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati, da CDP e dal Soggetto Finanziatore, in dipendenza rispettivamente della quota di finanziamento agevolato e della quota di finanziamento bancario (e dell'eventuale quota di finanziamento bancario integrativo), che devono essere assistiti dalle medesime garanzie.

## Condizioni economiche

### A) CONDIZIONI DI COMPETENZA DEL SOGGETTO AGENTE PER CIASCUN FINANZIAMENTO

- commissione per le attività di stipula ed erogazione: non superiore a € 25.000,00 da corrispondere in due quote di pari importo, la prima (quale corrispettivo delle attività di stipula del contratto) normalmente all'atto della prima erogazione del Finanziamento, la seconda (quale corrispettivo delle restanti attività) normalmente all'atto dell'erogazione a saldo del Finanziamento;
- rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza: € 3,50 (per invio, comprensivo delle spese postali);
- rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge: € 2,00 per invio (con eccezione dei casi d'invio esenti da spese ai sensi della legge n. 40/2007 art. 8bis);
- rimborso spese per rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: € 15,00;
- rimborso spese per rilascio certificato di sussistenza del credito: € 51,00;
- rimborso spese per eventuali riduzioni, frazionamenti e ripartizioni d'ipoteca nella misura di € 180,00 per ciascuna formalità;
- per l'assenso alla cancellazione totale di ipoteca da eseguirsi, per espressa richiesta del cliente, a mezzo di atto notarile: € 51,00;
- eventuali ulteriori spese per interventi di carattere straordinario, nel limite massimo del 2% dell'importo del Finanziamento;
- commissione per le attività di recupero: trattenuta in prededuzione sugli importi recuperati, in misura pari allo 0,80% degli importi recuperati, per l'attività svolta in relazione al finanziamento agevolato e in misura pari allo 0,80% degli importi recuperati, oltre agli eventuali oneri fiscali, per l'attività svolta in relazione al finanziamento bancario, nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto di finanziamento;
- spese notarili: come da tariffario professionista;
- spese di assicurazione immobili/beni mobili registrati contro i danni da incendio: importo come da premio previsto dalla compagnia assicuratrice (nel caso vengano vincolati a favore della Banca, tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento, beni immobili/mobili registrati);

### B) CONDIZIONI SPECIFICAMENTE PREVISTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

#### Finanziamento a tasso fisso

##### **\*Piano di ammortamento "Francese"**

Le rate di rimborso (comprensive di capitale ed interessi) dei finanziamenti a tasso fisso sono costanti nel tempo e vengono calcolate secondo una formula matematica nota come metodo "Francese".

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL**  
**"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"**  
**ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI**  
**RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297**  
**Aggiornamento xx ottobre 2008**

Tale formula comporta che la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata aumenti nel corso della durata del finanziamento e che la quota di interessi diminuisca, essendo fisso l'importo della rata.

Per il calcolo degli interessi con la predetta formula non sono rilevanti i giorni effettivi di durata di ciascuna rata.

Il corretto calcolo degli interessi è comunque facilmente verificabile in qualsiasi momento poiché è sufficiente applicare il tasso di interesse del finanziamento sul capitale residuo alla decorrenza della rata per il periodo convenzionale della rata stessa.

Con questo metodo il piano di rimborso del capitale viene esattamente definito sin dal momento della stipula del contratto.

**Tasso di interesse sul Finanziamento Agevolato:** tasso fisso nominale dello 0,50% annuo pari al tasso dello 0,25% semestrale.

**Estinzione anticipata del Finanziamento Agevolato**

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato effettuata prima che siano trascorsi 7 anni dalla data di sottoscrizione, il soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione:

- un compenso pari al 4,50% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;
- un importo pari allo 0,50% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sottoscrizione, il soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:

- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale;
- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

**Interessi di mora del Finanziamento Agevolato**

Gli interessi di mora a favore di CDP sono calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50%. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50%.

**C) CONDIZIONI DEL SOGGETTO FINANZIATORE**

Come da Foglio Informativo della Banca che svolge il ruolo di Soggetto Finanziatore.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto Finanziatore sia svolto da Intesa Sanpaolo Spa si rimanda allo specifico Foglio Informativo.

**D) TASSI DI INTERESSE E INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)**

Viene riportato l'**I.S.C. (\*)** nell'ipotesi che sia il Soggetto Agente che il Soggetto Finanziatore siano Intesa Sanpaolo Spa con l'avvertenza che, ovviamente, i valori riportati hanno mero carattere indicativo, essendo l'erogazione del finanziamento ipotizzata in unica soluzione al momento della stipula del contratto ed essendo il tasso del finanziamento bancario soggetto alla variazione del parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi). L' I.S.C. è calcolato computando i valori massimi delle spese/spread sul parametro di indicizzazione che rientrano nell'indicatore, pubblicizzate sugli specifici Fogli Informativi.

**(\*) I.S.C.: (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05)** Indicatore Sintetico del Costo del credito, calcolato sulla base dell'anno civile ed espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Si tratta di un metodo che consente di calcolare il costo finanzia-

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE  
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL  
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"  
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311  
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46  
AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI  
RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297  
Aggiornamento xx ottobre 2008**

rio effettivo di un'operazione creditizia tenendo conto, in particolare, anche delle spese che gravano sulla stessa.

Nel calcolo dell'I.S.C. sono ricompresi:

**Cassa Depositi e Prestiti Spa:**

- il rimborso del **capitale**;
- il pagamento degli **interessi**

**Soggetto Finanziatore - Intesa Sanpaolo Spa:**

- il rimborso del **capitale**;
- il pagamento degli **interessi** (essendo il tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento);
- le spese di **istruttoria e perizia**, cioè le spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento e per la valutazione dei beni offerti in garanzia;

**Soggetto Agente:**

- le commissioni per la stipula, erogazione e gestione del Finanziamento;
- rimborso spese per **invio avviso** di scadenza rata e/o quietanza;
- rimborso spese per **invio delle comunicazioni** previste dalla Legge

Esempio di I.S.C. (**equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05**):

Si considera un Finanziamento di complessivi € 1.000.000,00 così strutturato:

Finanziamento agevolato: € 900.000,00;

Finanziamento bancario: € 100.000,00

della durata di 10 anni con 3 anni di preammortamento.

Erogazione in data 25/10/2008.

Finanziamento Agevolato: il tasso è quello stabilito con apposito Decreto del Ministero (attualmente 0,50% nominale annuo);

Finanziamento Bancario: parametro Euribor 6 mesi (5,315% rilevato il 29/09/2008 + spread 3,50%).

**I.S.C.: 2,141%**

**4) TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)**

Tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: categoria di operazione "Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese effettuati dalle banche / mutui con garanzia ipotecaria "; per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria nel Foglio Informativo n. 1118.

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL**  
**"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"**  
**ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI**  
**RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297**  
Aggiornamento xx ottobre 2008

## Condizioni contrattuali

Il Finanziamento verrà concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico e sarà sottoscritto dal Soggetto Agente in nome e per conto del Soggetto Finanziatore e di CDP.

Di seguito si riportano le principali clausole.

### **Assenza di solidarietà**

Non esiste alcuna solidarietà tra Soggetto Agente, CDP e Soggetto Finanziatore né ai fini dell'attività svolta da ciascuno di loro né ai fini di qualsiasi onere fiscale con riferimento al Finanziamento.

### **Scopo**

Il Finanziamento è esclusivamente utilizzabile per la realizzazione del Progetto agevolato.

### **Obblighi del Soggetto Beneficiario e dell'eventuale Garante**

Il Soggetto Beneficiario, e l'eventuale Garante, si obbliga : (i) a comprovare (a) il regolare intervento in atto, (b) la regolarità delle garanzie concesse e costituite in atto, (c) l'assicurazione dei beni offerti in garanzia, (d) la regolare costituzione delle garanzie concesse in atto e formalizzate successivamente, (e) la regolare costituzione delle garanzie promesse in atto; (ii) a produrre (a) la documentazione richiesta dal decreto di concessione e dalla Normativa, (b) ogni documentazione richiesta a fronte di agevolazioni pubbliche, (c) ogni documentazione motivatamente richiesta dal Soggetto Convenzionato e/o Agente, (d) tenere a disposizione delle altre Parti la documentazione relativa al Progetto agevolato, (e) comunicare tempestivamente ogni modifica del proprio assetto aziendale/societario nonché ogni modifica del proprio oggetto sociale o, in caso di impresa individuale, dell'attività dichiarata come principale alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, (f) ottemperare alle ulteriori richieste in merito alla documentazione, alle comunicazioni e ad ogni altro aspetto rilevante formulate dalle altre Parti; (iii) (a) non contrarre altri finanziamenti bancari per la realizzazione del Progetto agevolato senza postergarli alle ragioni di credito derivanti alle Parti che hanno concesso il Finanziamento, (b) adempiere e rispettare quanto previsto dal decreto di concessione e dalla Normativa, (c) comunicare l'insorgere di eventi pregiudizievoli al patrimonio o ai beni offerti in garanzia e/o compresi nei costi agevolabili, (d) non sottoporre detti beni a gravami di sorta (salvo consenso del Soggetto Finanziatore), non ridurre sostanzialmente il patrimonio stesso (cui sono equiparati gli eventi di cui all'art. 2447 bis e seguenti e 2447 decies cod. civ.), (e) comunicare eventi dannosi per i beni offerti in garanzia e/o compresi nel Progetto agevolato, variazioni negative della situazione patrimoniale rassegnata unitamente alla richiesta del Finanziamento, variazioni dell'assetto aziendale o societario, (f) pagare tutte le tasse dovute ed osservare tutti gli obblighi relativi all'erogazione del Finanziamento, (g) trasmettere le delibere inerenti eventi ex art. 2447 bis e segg. cod. civ., bilanci annuali e relazioni accompagnatorie, (h) non porre in essere comportamenti che portino determinati soggetti di riferimento della CDP a violare il codice etico della stessa CDP.

### **Modalità e condizioni di erogazione**

Il Finanziamento è erogato a SAL, secondo le misure percentuali indicate nel decreto di concessione, sino al 90%, il restante ad accertata realizzazione del Progetto. L'erogazione è possibile se : (a) siano adempiute tutte le obbligazioni da Contratto, (b) il Soggetto Convenzionato abbia verificato positivamente il SAL e la documentazione richiesta dalla vigente normativa e ne abbia data comunicazione, nei tempi previsti, (c) la CDP ed il Soggetto Finanziatore abbiano messo a disposizione del Soggetto Agente la provvista di competenza. Le erogazioni avverranno con valuta pari a quella della messa a disposizione di fondi ( il 10 ed il 25 di ogni mese, se giorni lavorativi ). A fronte di ogni erogazione dovrà essere formalizzato un atto di utilizzo parziale e quietanza/riconoscimento di debito e, per l'ultima, un atto di utilizzo a saldo e quietanza finale. In caso di rideterminazione dell'agevolazione, eventuali somme da restituire, in quanto eccedenti l'importo rideterminato, saranno maggiorate anche del differenziale interessi. La rideterminazione dell'agevolazione potrà comportare anche la necessità di formalizzazione di atti pubblici integrativi.

Per i progetti ammessi alle agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 297/1999 può essere erogato, su richiesta del Soggetto Beneficiario e alle condizioni contrattualmente stabilite, un anticipo pari al 30% del Finanziamento.

### **Interessi**

Gli interessi sul Finanziamento Agevolato saranno calcolati secondo il criterio di giorni 30/360; quelli sul Finanziamento Bancario, secondo il criterio previsto dal Soggetto Finanziatore. Gli interessi dovranno essere corrisposti alla data di pagamento.

### **Preammortamento e rimborso del Finanziamento**

Il preammortamento ed il rimborso del Finanziamento avverranno nei termini consentiti dalla Normativa e dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni.

### **Pagamenti da terzi**

Il Soggetto Agente avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, le proprie ragioni a quelle della CDP e del Soggetto Finanziatore, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati e senza concorrenti. Il tutto, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 31/1/2007 n. 7, come convertito dalla L. 2/4/2007 n. 40, per quanto applicabile.

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL**  
**"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"**  
**ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI**  
**RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297**  
**Aggiornamento xx ottobre 2008**

**Estinzione anticipata volontaria parziale o totale**

Consentita alle condizioni e con la corresponsione dei compensi previsti dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore. L'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario è possibile solamente alla contestuale estinzione totale del Finanziamento Agevolato

**Interessi di mora**

Gli interessi di mora, stabiliti dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche.

**Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto**

E' causa di decadenza dal beneficio del termine qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., cui è convenzionalmente parificato l'accertamento di una responsabilità amministrativa del Soggetto Beneficiario ai sensi del D.Lgs. 231 che comporti l'applicazione di una sanzione, pecuniaria o interdittiva, che possa (a) influire negativamente in misura rilevante e sostanziale sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e operativa del Soggetto Beneficiario, ovvero (b) compromettere in misura rilevante e sostanziale la capacità, anche prospettica, del Soggetto Beneficiario di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal, o compromettere i diritti della CDP e/o del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto. La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato comporta automaticamente la decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario e viceversa.

Il verificarsi di un evento rilevante ( mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta, inadempimento ad obbligazioni contrattuali, non veridicità o completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate contrattualmente, esito negativo di una nuova valutazione, insolvenza, non mantenimento della polizza assicurativa dei beni offerti in garanzia, trascrizione di un preliminare di vendita riferito ai beni offerti in garanzia, modifica alla normativa agevolativa, insorgenza di contestazioni ed azioni, modificazioni patrimoniali, operazioni societarie che incidano negativamente sul patrimonio o sulla capacità di rimborso del Finanziamento, mancata sottoscrizione dell'atto di utilizzo a saldo e quietanza, mancato pagamento di Tasse, cross default, eventi rilevanti relativi ad eventuali altri soggetti partecipanti al Progetto) potrà da luogo alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. La revoca totale dell'agevolazione comporterà invece necessariamente la risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto al momento della sua comunicazione.

In ogni altro caso si applica la risoluzione del Contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.

**Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche della garanzia, modifiche del Progetto oggetto del finanziamento**

Il verificarsi questi eventi, contrattualmente identificati, comporta l'obbligo di segnalazione, la sospensione delle erogazioni, la possibilità di una nuova valutazione (se negativa, con risoluzione del contratto ) e dell'emissione di un nuovo decreto ministeriale.

**Dichiarazioni e garanzie del Soggetto Beneficiario [ e del Garante]**

Il Soggetto Beneficiario [, ed il Garante,] dichiara e garantisce al Soggetto Agente le fattispecie contrattualmente individuate (capacità, conformità dell'oggetto sociale e poteri, stipulazione ed esecuzione di Contratto, adempimento degli obblighi di legge e conoscenza della normativa applicabile, contenzioso, insolvenza, pari passu, eventi rilevanti, accuratezza e completezza delle informazioni, tasse, codice etico CDP [D Lgs. 231]). Le dichiarazioni e garanzie si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla data di sottoscrizione, a ciascuna data di presentazione della richiesta di erogazione, a ciascuna data di erogazione, a ciascuna data di pagamento e per tutta la durata del Contratto.

**Commissioni, Spese ed Oneri**

Le spese riportate alla sezione condizioni economiche potranno variare in senso sfavorevole al Soggetto Beneficiario; tali variazioni saranno applicate nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Ruolo del Soggetto Agente**

Il Soggetto Agente interviene in Contratto esclusivamente come mandatario con rappresentanza della CDP (per il Finanziamento Agevolato) e del Soggetto Finanziatore (per il Finanziamento Bancario).

**Modifiche e rinunce**

Qualsiasi modifica richiesta al Contratto dal Soggetto Beneficiario dovrà essere approvata dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore ed essere formalizzata per iscritto.

**Legge applicabile e Foro competente**

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana e soggetto alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

**Fattispecie complesse**

Il Contratto relativo alle agevolazioni per progetti di R&S e progetti di formazione di cui al D.Lgs. 297/1999 contiene clausole particolari nei seguenti casi:

- a) quando le attività finanziabili riguardino sia un progetto di ricerca che un progetto di formazione;
- b) quando alla realizzazione del progetto contribuiscano congiuntamente più soggetti;

**CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL**  
**"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"**  
**ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**(PROGRAMMI DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO) DI CUI ALLA LEGGE 17.2.1982 N. 46**  
**AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) E PROGETTI DI FORMAZIONE DI**  
**RICERCATORI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297**  
 Aggiornamento xx ottobre 2008

c) quando in relazione al progetto il Ministero abbia approvato la concessione, in aggiunta al Finanziamento, di un contributo nella spesa a valere su fondi ministeriali.

**Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.**

La Banca aderisce all'accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman – Giuri bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Per le informazioni in merito a tale procedura si rinvia alla SEZIONE III del documento denominato "Avviso contenente le principali norme di trasparenza", nonché al testo completo del Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman – Giuri bancario; ambedue i documenti sono a disposizione della clientela presso tutte le filiali della Banca".

## Legenda delle principali nozioni dell'operazione

CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CDP	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Contratto	Contratto di finanziamento redatto dal Soggetto Agente in conformità alle linee-guida allegate ad atto aggiuntivo alla Convenzione
Convenzione	Convenzione, stipulata tra il Soggetto Agente, CDP e il Ministero competente a concedere le agevolazioni, conforme allo schema allegato alla deliberazione del CIPE n. 76/2005 del 15 luglio 2005.
Finanziamento	Finanziamento complessivo, concesso al singolo Soggetto Beneficiario per uno specifico progetto, derivante dalla somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo
Fondo rotativo	Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito con legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361
Normativa	Legge agevolativa di riferimento
Progetto	Specifico progetto agevolato; può consistere, a seconda della legge agevolativa, in un programma di sviluppo precompetitivo ovvero in progetto di ricerca ovvero in un progetto di formazione
Soggetto agente	Soggetto al quale è affidata la gestione del Finanziamento in nome e per conto della CDP e del Soggetto Finanziatore
Soggetto finanziatore	E' la Banca che concede il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo
Tasso effettivo globale medio	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 della Legge 108/1996.